Civile Ord. Sez. 5 Num. 28469 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA
Data pubblicazione: 05/11/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14965/2019 R.G. proposto da:

Italiana Alimenti Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Maria Cipolla unitamente all'avvocato Filippo Verna

-ricorrente-

contro

Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale Dello Stato

-controricorrente-

Comune Di Ostuni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

-intimato-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. dist. di Lecce, n. 660/2019 depositata il 11/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2026 dal Consigliere Annachiara Massafra.

FATTI DI CAUSA

1. Italiana Alimenti s.p.a., proprietaria di un complesso immobiliare sito in Ostuni accatastato in categoria D, presentò, per quel che rileva in

questa sede, una dichiarazione DOCFA nel 2004, per intervenuta ristrutturazione dell'immobile.

Detta dichiarazione (dove la rendita del complesso immobiliare era stata determinata dalla contribuente in euro 331.975,00 con un saggio di fruttuosità del 3,5 per cento) venne validata dall'Agenzia delle Entrate e non fu oggetto di impugnazione.

2. Nel 2010 la società contribuente presentò una nuova dichiarazione DOCFA con la quale rideterminò la rendita catastale in euro 190.546,00 applicando il saggio di fruttuosità del 2 per cento.

3. Successivamente fu emesso un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008, con il quale il Comune di Ostuni rideterminò l'imposta dovuta, sulla base della rendita risultante dalla dichiarazione DOCFA del 2004, in euro 72.185,00 oltre interessi e sanzioni per complessivi euro 101.276,00.

L'avviso venne impugnato dalla società contribuente osservando che avrebbe dovuto calcolarsi l'ICI dovuta sulla scorta degli esiti della DOCFA 2010, aventi valore retroattivo.

Il ricorso è stato respinto in primo ed in secondo grado.

Nel dettaglio, è stata ritenuta corretta la rettifica del valore contenuta nell'avviso, atteso che la ricorrente non aveva provveduto a rettificare la rendita prima del 2010 e, pertanto, solo da quella data avrebbe potuto essere preso in considerazione il nuovo valore pari a 190.546,00.

È stata, inoltre, esclusa la rilevanza della decisione invocata dalla contribuente quale giudicato esterno (indicata in sentenza come decisione della C.T.P. n. 128/2/2012) poiché non era stato dimostrato che fosse passata in giudicato né era chiaro a quale annualità detta decisione si riferisse.

4. La società ricorrente impugna la sentenza sopra indicata n. 660/2019 con ricorso affidato a otto motivi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.

In prossimità dell’udienza la società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Comune è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione formulata dall’Agenzia delle Entrate non essendo essa legittimata passivamente nel giudizio afferente l’ICI che riguarda esclusivamente il Comune, ente impositore, e il contribuente.

2. Con la prima censura è denunciata la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La CTR avrebbe, in tesi, violato le disposizioni citate per non aver rispettato il giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 372/2018, prodotta nel giudizio di merito, che aveva riconosciuto l’efficacia retroattiva della rendita proposta dalla società contribuente con DOCFA 2010.

2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Deve premettersi che nel processo tributario, il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito, fermo restando che la forza degli effetti stabiliti dall'art. 2909 c.c. opera soltanto rispetto alle questioni - dedotte o deducibili - su cui il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato e non rispetto a statuizioni meramente apodittiche (Cass. n. 38767/2021).

La sentenza invocata dal ricorrente, prodotta nel giudizio di merito, non rileva nell’annualità 2008 oggetto del presente giudizio.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

È opportuno ricordare brevemente il contenuto della decisione n. 372/2018 nella parte che rileva in questa sede.

Il giudice di merito, chiamato a decidere della legittimità dell'avviso di accertamento ICI 2004 e della cartella di pagamento relativa all'anno 2003, aveva innanzi tutto affermato che il tasso di fruttuosità costituisse una questione di diritto e non di fatto.

Sicché, in considerazione dell'entità (2 per cento) del tasso di fruttuosità stabilito per legge, dell'efficacia retroattiva della nuova rendita (2010), alla quale doveva riconoscersi valore non costitutivo ma meramente ricognitivo, e degli effetti propri delle statuizioni giudiziali, il giudice di merito ha ritenuto che per l'anno 2004 dovesse essere applicato un tasso di fruttuosità pari al 2 per cento.

La predetta decisione, tuttavia, come anticipato, non può spiegare effetti nel caso che ci occupa. Il giudicato in materia tributaria fa, infatti, stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass. n. 32254/2018; Cass. n. 7417/2019; Cass. n. 29079/2020; Cass. n. 8407/2021; Cass. n. 31171/2022; Cass. n. 6273/2023; Cass. n. 2864/2024; Cass. n. 13462/2024).

Nella specie viene in considerazione l'interpretazione di norme giuridiche che, come è noto, non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principio dello *stare decisis* (Cass. n. 12330/2026). La mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – non applicandosi la predetta regola dello *stare decisis* –, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse (Cass. n. 211/2024, Rv. 670130-01). In conclusione, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, *causa petendi e petitum* - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (Cass. n. 6405/2025).

Nel caso che ci occupa, la conclusione cui è pervenuto il giudice di secondo grado deriva da un'interpretazione delle norme che non poteva vincolare il giudice chiamato a decidere dell'avviso del 2008 per le ragioni innanzi ampiamente chiarite.

Peraltro, anche a voler riconoscere efficacia vincolante al giudicato invocato quanto alla misura della rendita, resta da verificarne la decorrenza e, dunque, l'applicabilità della rendita proposta con la DOCFA del 2010 all'annualità ICI 2008.

Il giudicato vincola quanto al contenuto dell'accertamento compiuto — e, dunque, quanto alla misura della rendita riconosciuta come corretta — ma i suoi effetti non possono estendersi temporalmente oltre la data di presentazione della DOCFA, oltre cioè la data in cui si è verificato un mutamento dello stato dell'immobile. In tal senso, Cass. n. 18637/2022, ha affermato che la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario costituisce l'unico dato utilizzabile ai fini della determinazione della base imponibile e opera retroattivamente fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, poiché gli effetti del provvedimento giurisdizionale risalgono alla domanda, purché a tale momento sussistessero già le condizioni per l'emanazione del provvedimento. Il precedente citato evidenzia, dunque, non già una retroattività senza limiti, ma la necessaria correlazione tra gli effetti del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giudicato e il momento genetico del procedimento catastale cui esso si riferisce. La sentenza che accerta la legittimità della rendita proposta mediante DOCFA non crea una rendita riferibile indistintamente a ogni annualità precedente, ma consolida il valore catastale con la decorrenza propria della dichiarazione che ha dato avvio al relativo procedimento. Nello stesso senso, Cass. n. 21691/2025, ha escluso che una variazione di rendita richiesta mediante DOCFA possa essere utilizzata per un'annualità d'imposta anteriore alla presentazione della dichiarazione di variazione. La retroattività dell'accertamento giudiziale comporta, pertanto, che la rendita definitivamente riconosciuta sostituisca, sin dall'origine, quella rettificata dall'Amministrazione nell'ambito del medesimo procedimento; non consente, invece, di anticiparne l'efficacia a un momento anteriore all'atto che ha introdotto quel procedimento e individuato il nuovo valore dell'immobile. Una diversa conclusione attribuirebbe al giudicato un effetto costitutivo eccedente il suo oggetto, trasformando l'accertamento della rendita proposta nel 2010 in una variazione catastale operante anche quando tale rendita non era stata ancora dichiarata né sottoposta alla valutazione dell'Amministrazione.

Va inoltre evidenziato, ad ulteriore conferma di quanto innanzi esposto, che la dichiarazione DOCFA presentata nel 2010, per definizione, conteneva una variazione la quale, determinando un mutamento della situazione preesistente (ossia quella di cui alla DOCFA 2004), non può avere effetti se non dalla data di presentazione.

Ne consegue che la rendita di euro 190.546,00, scaturita dalla DOCFA presentata nel 2010, e poi definitivamente accertata in sede giudiziale, può rilevare, anche in forza del giudicato, a decorrere dalla presentazione di tale dichiarazione, ma non quindi per l'annualità ICI 2008. Per quest'ultima annualità resta applicabile la rendita risultante dalla DOCFA del 2004, allora vigente, sicché la prima censura deve essere respinta.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. Con la seconda censura è denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo ai fini della controversia ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. poiché il giudice di merito avrebbe omesso l'esame dell'avvenuto deposito in giudizio del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 372/2018.

La censura è assorbita dal rigetto del primo motivo.

4. Con la terza censura è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 2, n. 4 c.p.c., 111 Cost. per essere la motivazione apparente. Il giudice di merito si sarebbe limitato a recepire le motivazioni della sentenza di primo grado senza sottoporle a vaglio critico senza considerare il contenuto dell'appello della società e le emergenze processuali.

4.1. Con la quarta censura è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 2, n. 4 c.p.c., 111 Cost. per aver essere stata motivata dal giudice di merito (in particolare a pagg. 3 e 5) utilizzando mere clausole di stile puramente astratte.

4.2. Le censure possono trattarsi congiuntamente, stante l'oggettiva connessione, e sono infondate in applicazione del consolidato principio secondo cui la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. (Cass., Sez. U, n. 8053/2014). Nella specie, la motivazione della decisione si pone al di sopra del minimo costituzionale avendo il giudice di merito chiarito le ragioni poste a fondamento del diniego dell'appello, dell'esclusione della rilevanza del precedente invocato, con conseguente applicazione della rendita come determinata nel 2004.

5. Con la quinta censura è denunciata la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 53, comma 1, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver ritenuto applicabile il saggio di fruttuosità del 3,5 per cento.

6. Con la sesta censura è denunciata la violazione dell'art. 1, del d.m. 701 del 1994, e dell'art. 53 Cost, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver escluso la rettificabilità del DOCFA presentato nel 2004 attraverso la presentazione di un nuovo DOCFA nel 2010.

Premesso che la prima rendita, così come determinata, non è stata oggetto di impugnazione, i motivi sono assorbiti dal rigetto delle precedenti doglianze.

7. Con la settima censura è denunciata la violazione dell'art. 112 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. perché il giudice di merito non avrebbe esaminato la domanda volta ad ottenere l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1992.

Al riguardo la ricorrente evidenzia che la C.T.P. di Brindisi aveva già deciso la medesima questione in relazione agli anni di imposta 2005, 2006 e 2007 con le sentenze nn. 3/2014, 4/2014, 9/2014 e 273/2014.

7.1. Il motivo è infondato. Dall'esame congiunto del fatto e del contenuto delle ragioni della decisione emerge che il giudice di merito ha preso in considerazione la questione del cumulo ed ha esplicitamente affermato che non vi fosse stata alcuna violazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1992.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

8. Con l’ottava censura, in via subordinata, si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, ex art. 132 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nella parte in cui ha sostenuto che la C.T.P. non ha violato la disposizione di cui all’art. 12, innanzi citata, senza formularne le ragioni.

8.1. Il motivo è fondato.

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente e, eventualmente, sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (*ex multis* Cass. n. 13248/2020).

Nella specie il rigetto del motivo di appello si sostanzia nel mero richiamo alla norma di legge senza rendere evidente il percorso motivazionale che ha portato il giudice ad escludere l’applicabilità del cumulo giuridico e quindi della non applicabilità, nella specie, del principio espresso da questa Corte, secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, in caso di giudizi separati relativi ad avvisi contenenti irrogazione di sanzioni della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, l'ultimo giudice è competente a rideterminare la "sanzione complessiva" fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato (da ultimo Cass. n. 6441/2026).

9. Ne consegue l’accoglimento del motivo.

In conclusione, sono rigettati il primo, il terzo, il quarto e il settimo motivo; sono assorbiti il secondo, il quinto e il sesto; è accolto l’ottavo motivo, con conseguente cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Stante l'accoglimento dell'eccezione formulata dall'Agenzia devono liquidarsi le spese in favore di quest'ultima.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate.

Accoglie l'ottavo motivo, rigetta il primo, il terzo, il quarto e il settimo, dichiara assorbiti il secondo, il quinto e il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese che liquida in euro 4000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale